

STAFF SEGRETARIO GENERALE

Rep. n. 07 data 06/09/2018

RISERVATA ALL'UFFICIO SEGRETERIA

Proposta n. 102 del 06/09/2018

Inviata ai Capi Gruppo Consiliari

in data _____ Prot. n. _____

L'impiegato Responsabile

COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale

n. <u>123</u> del Reg.	OGGETTO:	APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA
Data <u>05.10.2018</u>		
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio anno _____ ATTO n. _____ Missione _____ - Programma _____ Titolo _____ - Macroag. _____ Capitolo n. _____		NOTE
		Visto l'Assessore: _____

L'anno duemila Dieci il giorno cinque del mese di Ottobre
alle ore 13,15 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale
con l'intervento dei signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1	Sindaco	De Luca Maurizio	X	
2	Assessore	Motisi Maria Grazia	X	
3	Assessore	Landa Angela	X	
4	Assessore	Lodato Patrizio	X	
5	Assessore	Pennino Rosalia	X	
6	Assessore	Rizzo Bernardo	X	
			06	//

Presiede il Sindaco dott. De Luca Maurizio e partecipa il ^{ref} Segretario Generale dott.ssa Antonella Spataro Avv. Paolo Baranera

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.
N. 123 DEL 05.10.2008



COMUNE DI PARTINICO

SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 1—PREMESSA

1. 11 Comune di Partinico, in conformità alle finalità del D. Lgs 159/2011 e della Legge 109/96 e successive modifiche ed integrazioni, promuove l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio, come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio.
-

ART. 2- FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri generali e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, così come modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2007 ed in ultimo dalla L. n. 50 del 31.03.2010. per:

- uso istituzionale;
- uso abitativo;
- fini sociali;
- fini lucrativi.

ART. 3—ELENCHI

1. Il Comune di Partinico, per il perseguimento delle finalità di cui all'Articolo I del presente Regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati. A tal fine, è istituito un Elenco di tutti i beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Partinico.
2. L'elenco è visionabile on-line ed inserito permanentemente e **messo in evidenza** sul portale web del Comune di Partinico, alla sezione "Beni immobili confiscati"
3. L'Elenco indica, per ogni singolo bene **da assegnare** o già assegnato, la consistenza, la destinazione, l'utilizzazione, i dati catastali e lo stralcio planimetrico, ai fini dell'esatta individuazione, e in caso di assegnazione a terzi la tipologia dell'attività svolta sul bene **e se precedentemente presentata, la sintesi dell'idea progettuale,** i dati identificativi

del concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.

4. L'Elenco è aggiornato a cura dell'Ufficio Speciale Beni Confiscati responsabile della relativa tenuta, ogni anno e, comunque, ogni qualvolta intervengano delle modifiche di qualsiasi genere e natura.

ART. 4— DESTINAZIONE

1. Per ciascun bene, l'Amministrazione, attraverso atto di Giunta Comunale, manifesta il proprio interesse all'acquisizione del bene.
2. La manifestazione di volontà dell'amministrazione volta all'acquisizione del bene nel patrimonio dell'ente è effettuata mediante Delibera di G. M., con la quale determina anche la destinazione.
3. All'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confisca alla criminalità organizzata, viene quindi trasmesso il predetto atto deliberativo.
4. Avvenuta la consegna del bene al Comune, il Segretario Generale procederà all'avvio dell'iter per l'affidamento previa delibera di Giunta Comunale con la quale saranno approvati i relativi criteri per l'assegnazione.

CAPO II

USO ISTITUZIONALE ED USO ABITATIVO

ART. 5- USO ISTITUZIONALE

1. Gli immobili destinati ad uso istituzionale, saranno destinati dall'amministrazione, a sede di uffici della Amministrazione medesima.

ART. 6 - USO ABITATIVO

1. Gli immobili destinati ad uso abitativo, verranno consegnati al Settore Servizi Sociali e saranno gestiti dal Settore per l'emergenza abitativa, secondo le specifiche disposizioni normative.
-

CAPO III

FINALITA' SOCIALI

ART. 7- FINI SOCIALI

1. Gli immobili destinati ad uso diverso da quelli precedenti di cui agli articoli 5 e 6, verranno destinati ad attività a servizio del territorio, al fine di attuare politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, della legalità e della sicurezza, creando opportunità di sviluppo e di lavoro, per combattere il disagio sociale, l'emarginazione e la disoccupazione.
2. I beni pertanto non potranno essere utilizzati come mera sede sociale di un'associazione, enti e cooperative sociali, dovendosi in essi altresì svolgere una attività a servizio del territorio.

ART. 8— BENEFICIARI

I beni confiscati assegnati al Comune che non siano destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente o abitativi, sono concessi a titolo gratuito, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, sulla base di apposita convenzione, ai soggetti appartenenti alle categorie individuate dall'art. 48, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 6.09.2011, n. 159 e, precisamente, a comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, nonché associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni.

ART. 9- CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento la concessione dei beni, ai soggetti di cui al precedente articolo 8, avverrà sulla base di una procedura ad evidenza pubblica, esperita dalla Commissione di cui al successivo art 11. A tal fine verrà emanato, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed in quelle previste dalle disposizioni di legge che regolano la materia, apposito avviso pubblico predisposto dal Segretario Generale, in ossequio all'atto di indirizzo adottato dalla Giunta Comunale.

Nell'avviso dovrà essere specificato il contenuto delle istanze di partecipazione, i termini di presentazione delle istanze e i criteri secondo i quali saranno valutate le istanze e i progetti eventualmente a corredo delle stesse.

2. La convenzione appendice dell'atto di concessione deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.
3. I beni sono concessi a titolo gratuito, salvo quanto disposto al comma 2 lett. 11 ed I dell'art. 13.
4. Non potranno concorrere alla concessione dei beni di cui al presente regolamento, comunità, associazioni, enti, etc...dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgano funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nel quinquennio precedente, nonché i parenti e gli affini entro il secondo grado.

ART. 10- CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE: TRASPARENZA

1. Il Segretario Generale rende pubblica la volontà del Comune di concedere a terzi i beni oggetto del presente regolamento mediante pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 dell'art.9, sull'Albo Pretorio, sul portale web del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparenza e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Ente per almeno trenta(30)giorni consecutivi. L'avviso contiene ogni elemento utile per l'identificazione del bene, le modalità e i termini di presentazione della domanda, i criteri e i parametri di valutazione secondo i quali verrà assegnato il bene nonché la durata della concessione.

ART. 11- COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI GARA

1. La Commissione per la valutazione delle istanze sarà composta dal Segretario Generale unitamente alla commissione appositamente costituita con atto d'indirizzo della Giunta Municipale. Il Segretario Generale presiede la Commissione.
2. I verbali delle sedute della Commissione sono pubblici e dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento.

ART.12 - PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, la concessione dei beni avverrà sulla base di una procedura pubblica.
2. Acquisita/e la/e domanda/e, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza fissata dall'avviso pubblico, è convocata la Commissione per l'affidamento dei beni.

La commissione valuta le proposte e attribuisce i punteggi secondo le modalità previste dal bando. Il concessionario sarà individuato con una valutazione comparativa, sulla base dei criteri individuati nell'avviso pubblico, delle ipotesi progettuali presentate che dovranno tendere al miglioramento e allo sviluppo del bene e che siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità sociali.

Potranno, altresì, essere prese in considerazioni le capacità tecnico-organizzative del progetto la rilevanza sociale del progetto proposto, l'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività da svolgere, l'eventuale esperienza in altre attività nel campo del sociale e del volontariato e la vocazione dell'immobile a svolgere il tipo di attività proposta dal richiedente.

4. Effettuata la valutazione, ove positiva per almeno una delle richieste pervenute, si formula la relativa graduatoria utile all'assegnazione; in caso di non-idoneità di tutte le proposte si procede a dare atto della non - assegnabilità del bene.

5. Il Segretario Generale sottoporrà alla Giunta Municipale l'atto per l'adozione del provvedimento di concessione che deve essere preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie antimafia in merito al richiedente, ai sensi della normativa vigente, nonché alle persone dei soci, degli amministratori e del personale che lo stesso richiedente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sui beni.
-
6. Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto dovessero emergere, a carico di taluno dei soggetti indicati, elementi tali da far ritenere che il richiedente non possa dare garanzie di affidabilità nella gestione del bene confiscato, il Segretario Generale non potrà adottare il relativo provvedimento di assegnazione.
 7. Il Segretario Generale perfeziona ed acquisisce ogni atto e documento successivo necessario per l'assegnazione e la consegna effettiva del bene effettuando la stipula del contratto.
 8. Qualora nessuna domanda risulti pervenuta o nessuna risulti idonea, il Comune potrà pubblicare un nuovo bando, anche apportando eventuali modifiche ritenute opportune e/o necessarie.
 9. I beni non assegnati possono essere utilizzati dal Comune per finalità di lucro, ai sensi di legge, e i relativi proventi saranno impiegati *esclusivamente* per finalità sociali.

ART. 13- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. E' fatto obbligo a ciascun concessionario di apporre nel bene una targa di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere indicata, oltre allo stemma del Comune di Partinico in alto al centro, anche la seguente dicitura.
"Bene confiscato alla mafia – Patrimonio del Comune di Partinico"
2. La convenzione, indipendentemente dall'attività da svolgersi sul bene concesso, dovrà prevedere a carico del concessionario i seguenti obblighi:

Uso istituzionale:

l'onere di richiedere al competente Settore Tecnico le autorizzazioni per eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi compresa la messa a norma dei locali, le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario;

Uso Abitativo

per gli obblighi degli assegnatari di alloggi confiscati assegnati al Settore competente, si fa rinvio a quanto stabilito dalle norme per l'emergenza abitativa.

Fini Sociali:

-
- a. l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di atti aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio del Comune;
 - b. l'obbligo di tenere costantemente informato il Comune sull'attività svolta nonché l'obbligo di non mutare l'attività e le finalità del progetto per il quale il bene è stato concesso;
 - c. l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e apposita polizza fideiussoria, in favore del Comune, per tutti i rischi che possono gravare sull'immobile, anche quelli derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario;
 - d. l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività ed ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
 - e. l'obbligo di rispettare la Legge n. 46/90 e il D. Lgs. n. 81/2008 nonché le norme in materia di sicurezza degli impianti, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
 - f. l'obbligo di informare immediatamente il Comune in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
 - g. l'obbligo di mantenere inalterata la destinazione dei bene concesso come prescritto dal decreto di confisca;
 - h. l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e consolidamento dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
 - i. l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
 - j. l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui

beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;

- k. l'obbligo di trasmettere annualmente al Comune una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l. l'obbligo di esporre sui beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Partinico in alto al centro e il numero della concessione, la seguente dicitura; *"Bene confiscato alla mafia – Patrimonio del Comune di Partinico"*;
- m. l'obbligo di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma, ben visibile, del Comune di Partinico in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire sugli imballaggi e sulle confezioni di vendita anche la dicitura: *"Prodotti provenienti dalle terre confiscate alla mafia del Comune di Partinico"*;
- n. il divieto di apportare qualsiasi modifica all'immobile, senza la preventiva autorizzazione del Comune. Qualsiasi miglioria apportata all'immobile resterà, allo scadere dell'affidamento, di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa avere nulla a pretendere a tale titolo;
- o. l'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, comprensivo delle eventuali migliorie e/o aggiunte, salvo il normale deperimento d'uso. Se al momento della riconsegna si riscontreranno danni al bene concesso in uso, il Settore Beni confiscati potrà richiedere al concessionario l'immediato ripristino del bene. In caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà all'addebito dei costi direttamente al concessionario;
- p. l'obbligo di restituire i beni in qualsiasi momento prima della scadenza della convenzione, secondo quanto previsto dal successivo art. 14, ultima parte.
- q. l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio al fine di consentire la verifica in ordine all'assenza di finalità di lucro.

ART. 14- DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Alla concessione deve essere apposto un termine di durata. Nella determinazione del termine di durata si dovrà tenere in considerazione l'impegno economico che il concessionario dovrà affrontare per l'attuazione dell'ipotesi progettuale proposta, finalizzata al miglioramento e alto sviluppo del bene.
2. La durata della concessione comunque deve essere rilasciata per anni 10 (dieci) ed è rinnovabile con procedura semplificata. Alla scadenza della convenzione al concessionario non compete alcuna indennità e/o rimborso di qualsiasi genere e natura. Previa valutazione della permanenza e dell'attualità di tutti i criteri di assegnazione iniziali, la convenzione è rinnovabile;
3. La richiesta del concessionario per il rinnovo, indirizzata al Comune di Partinico deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza e deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente;

La richiesta è esaminata secondo la procedura di cui all'Articolo 11, con l'esclusione delle disposizioni relative alla formazione della graduatoria,

ART. 15- DIVIETO DI CESSIONE

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, neanche parzialmente, il contratto di concessione, né funzioni ed attività previste nel progetto e nel contratto di concessione.

ART. 16— CONTROLLI

1. E' rimesso al Segretario Generale, attraverso la Polizia Locale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.
2. Il Segretario Generale dovrà verificare annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della Legge n° 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.

3. Il Segretario Generale, altresì può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari: per le finalità di cui al comma i del presente articolo.

ART. 17- REVOCA E DECADENZA

1. La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente Regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso che al di fuori di esso, che contravvengano al progetto approvato e alla natura antimafiosa.
2. La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza d'ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, quando:
- a. il concessionario utilizza il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto;
 - b. il bene non è utilizzato;
 - c. si verifica lo scioglimento/estinzione del concessionario;
 - d. sussistono gravi motivi di inadempienza rispetto alle condizioni stabilite nella convenzione;
 - e. si riscontrano illeciti e/o violazioni delle leggi e/o dei regolamenti comunali.
3. La concessione in ogni caso sarà revocata, senza diritto di alcun indennizzo in favore del concessionario e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:
- a. qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che il concessionario non possa dare garanzie di affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato;
 - b. qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della Legge n° 575/65 e D. Lgs n° 159/2011 artt. 35-51 e successive modifiche e integrazioni la concessione;
 - c. qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto;

- d qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- e qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori.

CAPO IV

FINALITÀ LUCRATIVE

ART. 18— LOCAZIONE

1. I beni trasferiti al Comune di Partinico e non utilizzati per finalità istituzionali, abitativi o sociali, in ragione della natura, tipologia e caratteristica, o per mancanza di soggetti richiedenti, possono essere utilizzati, con deliberazione della Giunta Municipale su proposta del Segretario Generale, per finalità di lucro. I relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali ai sensi del D. Lgs. 159/2011, e secondo quanto disposto dall'art. 5 Comma 15 della L. n. 50 del 31.03.2010.
2. Le somme introitate dalla locazione dei suddetti immobili dovranno confluire in un apposito capitolo da utilizzare per le specifiche finalità sociali di cui al precedente comma, e di anno in anno determinate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. Per gli immobili che non possono essere utilizzati nemmeno ai sensi del presente articolo si procederà alla restituzione dei beni medesimi alla competente Agenzia.
4. Non potranno concorrere alla concessione in locazione dei beni soggetti, o comunità, associazioni, enti, etc... dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgano funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nel quinquennio precedente, nonché i parenti e gli affini entro il II grado.

ART. 19-DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone di locazione sarà determinato in base al valore di mercato dalla Commissione Tecnica di Valutazione istituita presso l'U.T.O e sarà soggetto nel corso del rapporto di locazione ad aggiornamenti annuali sulla base di indici ISTAT, tenendo conto tuttavia delle eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

2. Il canone dovrà essere oggetto di nuova determinazione ad ogni scadenza contrattuale, laddove consentito dalle leggi in materia.
 3. Il conduttore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e apposita polizza fideiussoria, in favore del Comune, per tutti i rischi che possono gravare sull'immobile, anche quelli derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell' immobile imputabile al conduttore, nonché a garanzia dei canoni di locazione
-

ART. 20- MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE

1. Il Segretario Generale, competente, procederà alla locazione a terzi dei beni di cui all'art. 18 previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e secondo quanto specificato nel bando pubblico.
2. Il bando pubblico sarà visionabile sul portale del Comune di Partinico o pubblicato all'Albo Pretorio e presso il Settore preposto, per almeno 30 giorni consecutivi.

ART. 21 - ESAME DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE

1. La Commissione di cui al precedente art. 11 procede alla formazione del bando ed alla valutazione delle istanze.

ART. 22 - REQUISITI SOGGETTIVI

1. Chiunque possa contrattare con le Pubbliche Amministrazioni potrà partecipare all'avviso pubblico. Vanno aggiunti i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'assegnazione dei beni confiscati.
2. L'affidamento viene subordinato alle verifiche effettuate dalla Commissione sul possesso dei requisiti stabiliti nel bando.

ART. 23— CONTROLLI

1. E' rimesso al Segretario Generale, attraverso la Polizia Locale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul conduttore, sui beni concessi
-

e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.


2. Il Segretario Generale dovrà verificare annualmente la permanenza a carico del conduttore dei requisiti che giustificano, ai sensi della Legge n° 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.
3. Il Segretario Generale, altresì può in ogni momento procedere a carico del conduttore ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari: per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 24- REVOCA E DECADENZA

- I. Il contratto di locazione sarà dichiarato risolto, senza indennizzo e previa contestazione, quando il conduttore contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente Regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti oppure ponga in essere atti, iniziative, sia sul bene condotto in locazione che al di fuori di esso, che contravvengano alla natura antimafiosa dell'utilizzo del bene.
2. La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza d'ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, quando:
 - ✓ il concessionario utilizza il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto;
 - ✓ il bene non è utilizzato;
 - ✓ si verifica lo scioglimento o l'estinzione della persona giuridica locataria;
 - ✓ sussistono gravi motivi di inadempienza rispetto alle condizioni stabilite nella convenzione;
 - ✓ si riscontrano illeciti e/o violazioni delle leggi e/o dei regolamenti comunali.
3. La concessione in ogni caso sarà revocata, senza diritto di alcun indennizzo in favore del conduttore e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:
 - ✓ qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità del conduttore e dei suoi affini e parenti o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle proprie attività personali, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che il conduttore non possa dare garanzie di affidabilità nell'utilizzo del bene confiscato;

- ✓ qualora il conduttore dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della Legge n° 575/65 e D. Lgs n° 159/2011 artt. 35-51 e successive modifiche e integrazioni la concessione;
- ✓ qualora il conduttore ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del locatore, il contratto, o anche l'uso in comodato del bene;
- ✓ qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il conduttore, o per i suoi parenti e affini entro il terzo grado, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

ART. 25- PROVVEDIMENTO AUTORIZZATI VO E STIPULA DEL CONTRATTO

- 
1. 11 Segretario Generale è onerato della stipula del contratto in ottemperanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di locazione di beni immobili.

ART. 26- DURATA DEL CONTRATTO

1. I contratti di locazione avranno la durata minima prevista dalla normativa vigente, salvo eventuali proroghe espressamente concesse, in sede di prima scadenza del contratto.

ART. 27— RISTRUTTURAZIONE

1. L'onere economico di eventuali interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria necessari a rendere fruibili gli immobili concessi in locazione è a carico del locatario.
2. A tale scopo il locatario dovrà produrre il progetto per la ristrutturazione del bene ed il relativo computo metrico estimativo che verrà approvato dall'Amministrazione. Questa procederà inoltre, alla nomina, del direttore dei lavori.
3. Il locatario risponderà degli eventuali danni causati, anche a terzi dalla mancata esecuzione dei necessari interventi di ripristino e manutenzione.
4. L'aggiudicatario non potrà iniziare i lavori se non dopo aver ottenuto le eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa in materia, da richiedersi all'Amministrazione Comunale.

ART. 28- SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e gli oneri contrattuali, se previsti per legge, sono a carico dei soggetti concessionari o locatari.

ART. 29- NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Le concessioni stipulate in data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinate dai relativi provvedimenti di concessione fino alla loro naturale scadenza.

ART. 30 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i tempi di pubblicazione, come previsti dalla norma.
2. Per quanto qui non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

ART. 31 - PUBBLICAZIONE

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e contemporaneamente sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Partinico dedicato alla Trasparenza e alla sezione Beni Confiscati.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30.04.1991, n. 10 propone l'adozione della seguente proposta di Deliberazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente per oggetto: **"Approvazione schema regolamento comunale per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati"**.

PREMESSO che:

- con Decreti dell'Agenzia Nazionale Beni Confiscati alle organizzazioni criminali, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n.228 "Legge di stabilità 2013" e successive modifiche, sono stati trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Partinico beni confiscati alla mafia per finalità sociali ed istituzionali.

Considerato che:

- è intendimento dell'Ente, per l'alto valore simbolico che rappresenta nell'area in esame il pieno utilizzo di tutti i beni confiscati alla criminalità organizzata, fare nascere, in questi immobili, luoghi dove verranno svolte attività sociali in senso ampio al servizio del territorio, al fine di rafforzare ed accrescere la cultura della legalità e creare opportunità di sviluppo e di lavoro in un contesto sofferto ma desideroso di cambiamento e creare, altresì, centri di aggregazione per combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione, fenomeni che, riguardando soprattutto i giovani, generano comportamenti devianti che costituiscono la base dei processi di crescita criminale.

Ritenuto che:

- la Commissione Prefettizia con le funzioni del Consiglio Comunale con la Delibera n. 01 del 22.10.2007 approvava il Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili confiscati alla mafia ai sensi della Legge 109/96 del patrimonio indisponibile del Comune di Partinico.

Ritenuto che:

- Il Consiglio Comunale con Delibera n. 96 del 24.11.2011 approvava la modifica al Regolamento Comunale "concessione beni immobili confiscati alla mafia".

Considerato che:

- I beni immobili possono essere richiesti all'Agenzia mediante Delibera di Giunta manifestando l'interesse per avere assegnati i beni per fini sociali, istituzionali o abitativi e ai sensi dell'art. 48 comma 3 lett. c) del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 i beni non assegnati possono essere utilizzati dagli Enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

Ritenuto che:

- Il Regolamento Comunale "concessione beni immobili confiscati alla mafia" approvato con Delibera di C. C. n. 96 del 24.11.2011 deve essere modificato, per essere adeguato alle nuove norme in materia ed essere più funzionale alle esigenze di utilizzo degli immobili stessi.

Ritenuto

- opportuno procedere all'approvazione del nuovo schema Regolamento Comunale per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla mafia.

Ritenuto

- necessario provvedere in merito;

Visti

- la legge 296/2006 commi 201 e 202, disposizioni relative ai beni confiscati;
- il decreto legislativo n.159 del 06 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Comunale "Concessione dei beni confiscati alla mafia" approvato con delibera C.C. n.96 del 24/11/2011;

TUTTO ciò premesso che qui deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto si

PROPONE
ALLA GIUNTA MUNICIPALE

di procedere all'approvazione dello Schema del Regolamento Comunale per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla mafia, che si compone di n° 31 articoli e che allegato alla presente, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

Il Responsabile del procedimento

(Lombardo/Mattio)



Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Antonella Spataro



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, accertati e proclamati dal Sindaco

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione.



IL SINDACO
dott. De Luca Maurizio

F. 50

L'ASSESSORE ANZIANO

F. 50

(BERNARDI
21/8/20)



^{vice}
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonella Spataro

AVV. PAOLO BARRANCA
F. 10

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1 Legge Regionale n.44/91)

REG. PUBBL. N. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato Responsabile all'Albo Pretorio il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonella Spataro

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.12, comma 1, Legge Regionale n.44/91);
- ☐ Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art.12, comma 2, Legge Regionale n.44/91);
- ☐ _____

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonella Spataro